

Comune di Sarsina
Provincia di Forlì – Cesena
Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici

Prot. n. 6436

Ordinanza n. 67

OGGETTO: Ordinanza Sindacale relativa a disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi e di aree urbane incolte.

IL SINDACO

Premesso:

- che la stagione estiva comporta un rilevante pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno delle aree urbane, provoca la proliferazione di vegetazione, rovi e sterpaglia che, anche a causa delle elevate temperature estive, possono costituire origine di incendi anche a seguito di deboli inneschi;
- che la mancata pulizia dei fondi può altresì creare problemi alla sicurezza della circolazione, limitando le condizioni di visibilità;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile" che all'art.3 comma 1 lettera c) indica nella figura del Sindaco l'Autorità territoriale di protezione civile;
- la Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" che definisce le competenze statali e regionali riguardo i piani antincendio;
- il vigente "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex Legge n. 353/2000" periodo 2017 - 2020, approvato con DGR 1172/2017;
- la presenza di numerose aree a moderata e marcata pericolosità per gli incendi, come si evince dallo specifico elaborato allegato al Piano Intercomunale di Protezione Civile, approvato con Delibera di C.C. n. 20/2017 del 26/06/17;
- la comunicazione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile pubblicata in data 29/06/2017 sulla homepage del proprio sito istituzionale, come peraltro richiamata nella nota assunta il 2 luglio 2018 al PGN 29116 dell'Unione Comuni Valle Savio nella quale si riferisce che in attuazione del sopracitato Piano regionale antincendio boschivo, il Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha disposto l'attivazione della FASE DI ATTENZIONE per il rischio di incendi boschivi in tutto il territorio regionale **dal 30 giugno 2018 al 30 settembre 2018**;
- il R.D. 18/06/1931 n.773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (T.U.L.P.S.);
- il D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada";

- il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n.177/2016 a seguito di quale la Regione Emilia Romagna ha individuato:
 - nel CNVVF - Corpo Nazionale Vigili del Fuoco - la figura del Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS)
 - nel CC-FOR.LE - Comando Carabinieri Forestale - le competenze in materia di prevenzione (monitoraggio, ricognizione, avvistamento), collaborazione tecnica nella conoscenza del territorio, azioni di verifica e controllo;

Ritenuto necessario effettuare una efficace azione di prevenzione imponendo il divieto a comportamenti ed iniziative che possono costituire o favorire un pericolo diretto o indiretto di incendio tramite l'adozione di provvedimento a tutela della pubblica incolumità;

Visto che il comma 6-bis dell'art. 182 del D.Lgs. n. 152/2006, come inserito dal D.L. 24 giugno 2014 n. 91, prevede "nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata";

Visti:

- il Regolamento comunale per l'applicazione di sanzioni amministrative a seguito della violazione di disposizioni regolamentari comunali ed alle ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti;

Visti, inoltre, l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e l'art. 8 c.3 della L. n. 241/1990;

ORDINA

Durante il periodo compreso **tra la data di emissione del presente atto ed il 30 settembre 2018:**

- a distanza minore di m. 100 (o m. 200 in caso di attivazione della fase di preallarme) dai boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti nel territorio comunale, il **divieto** di accendere fuochi, utilizzare apparecchi elettrici o a fiamma libera, gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi e/o compiere ogni azione che possa comportare un conseguente pericolo di innesco di un incendio;
- il **divieto** di combustione di residui vegetali agricoli e forestali;
- ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di edifici con annesse aree a verde privato, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, **l'esecuzione di interventi di pulizia**, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione incolta mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
- agli stessi, di provvedere alla eliminazione di sterpaglia e vegetazione secca, in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private, lungo ferrovie ed autostrade, in prossimità di fabbricati e impianti, in prossimità di lotti interclusi e confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a m.10,00 di profondità;

- a chiunque debba accendere un fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti dall'art. 59 del T.U.L.P.S. e del comma 6 bis dell'art. 182 del D.Lgs. 152/2006, la predisposizione di idonei mezzi di spegnimento, se necessario seguendo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti, ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato;
- ai concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi per uso domestico, l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a m. 5,00;
- ai detentori di casolari, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, di lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione non inferiore a m. 10,00 di profondità, come pure i conduttori di mezzi con motore a scoppio destinati ad azionare le macchine agricole (trebbie, trattori ecc...), di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille durante le lavorazioni;

A V V E R T E

- che l'inadempienza ai suddetti ordini sarà in genere sanzionata a norma di legge nella misura compresa tra 25,00 € e 500,00 € e che tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo;
- che nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada: la misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992;
- che nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo dichiarato di grave pericolosità dalla Regione, saranno applicate le sanzioni previste ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000;
- che in caso di violazione dell'art. 59 del T.U.L.P.S., saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 17 bis co. 1 del predetto R.D. n. 773/1931;
- che in caso di violazione del comma 6 bis dell'art. 182 del D.Lgs. n. 152/2006 saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 256 del medesimo D.Lgs.;
- che avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione dell'ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni;

D I S P O N E

- che a carico di chiunque ometta di provvedere alla completa esecuzione di quanto prescritto dalla presente ordinanza **entro il termine di 30 (trenta) giorni** dall'accertata violazione, tralasciando quindi di rimuovere situazioni di pericolo in corso o creando di conseguenza nuove condizioni di pericolo, si procederà, nei confronti dell'inadempiente, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 650 del codice penale
- che la Polizia Municipale e tutti gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza siano incaricati del controllo e dell'accertamento delle relative violazioni, affidando loro inoltre il compito di intensificare le attività di monitoraggio ed intervento sul territorio al fine di garantire

l'efficacia del presente provvedimento e prevenire concretamente situazioni di danno e pericolo.

Dispone, altresì, che la presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Polizia Municipale di Sarsina;
- alla Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, Servizio Area Romagna;
- alla Prefettura di Forlì-Cesena, Area Difesa e Protezione Civile;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena;
- al Comando Compagnia Carabinieri Forestale di Sarsina;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Sarsina;
- al Consorzio di Bonifica della Romagna, con sede a Cesena;
- all'Unione dei Comuni Valle del Savio.

Il presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90 art. 8 c. 3 è reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità dell'ordinanza, mediante pubblica affissione, comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet del Comune.

Li, 19 LUG 2018

IL SINDACO
(Dott. Enrico Cangini)

